

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5591

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 febbraio 2005 (v. stampato Senato n. 3100)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FRATTINI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SINISCALCO)

E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(MARZANO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 febbraio 2005*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.225 annui ad anni alterni a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI SERBIA E MONTENEGRO

SULLA COOPERAZIONE

NEL SETTORE DELLA DIFESA

“ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI SERBIA E MONTENEGRO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA”

Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro (d'ora innanzi chiamati "le Parti"),

Riconoscendo il ripetuto impegno a sostenere la Carta delle Nazioni Unite,

Desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa,

Certi che la cooperazione bilaterale favorirà la reciproca comprensione delle questioni militari e rafforzerà le rispettive capacità di difesa,

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Allo scopo di promuovere, favorire e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, le Parti agiranno di comune accordo e in conformità delle rispettive legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali, basandosi sul principio della reciprocità.

ARTICOLO 2

La cooperazione tra le Parti avrà luogo, in conformità dei trattati internazionali sulla difesa, la sicurezza e il controllo delle armi, nei seguenti campi:

- sicurezza e politica di difesa;
- industria per la difesa e politica degli approvvigionamenti;
- scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari;
- mantenimento della pace ed operazioni umanitarie;
- ricerca e sviluppo di armamenti ed equipaggiamenti militari;
- organizzazione delle F.A., struttura ed equipaggiamento delle unità militari, gestione del personale;
- formazione/addestramento;
- polizia militare;
- tutela dell'ambiente ed inquinamento causato dalle attività militari;
- medicina militare;
- formazione militare;
- cultura e storia militare;
- sport militare.

Secondo la procedura indicata al comma 2 dell'articolo 11, le Parti potrebbero concordare nuovi campi di cooperazione d'interesse comune.

ARTICOLO 3

La cooperazione fra le Parti si svilupperà nelle seguenti forme:

- incontri tra Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro Vice e altri funzionari autorizzati dalle parti;
- scambi di esperienze fra esperti delle Parti;
- organizzazione e condotta di attività addestrative ed esercitazioni militari;
- scambio di osservatori in occasione delle esercitazioni militari;
- discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze, seminari e corsi;
- visite di navi, aerei ed altre strutture militari;
- scambio di informazioni e di pubblicazioni didattiche e culturali;
- scambio di attività sportive.

ARTICOLO 4

Le attività concrete di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa di Serbia e Montenegro.

Le Parti concorderanno, tramite consultazioni da tenersi alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Serbia e Montenegro, gli eventuali provvedimenti atti a modificare e ad integrare questo Accordo, nonché i programmi di cooperazione bilaterale.

Il Piano annuale di cooperazione bilaterale riporta le attività con i relativi punti di contatto, le date ed il luogo.

Il Piano annuale di cooperazione per ciascun anno sarà firmato entro il 1° dicembre dell'anno precedente.

ARTICOLO 5

Le Parti stabiliranno e concorderanno direttamente sia i settori di cooperazione nel campo del controllo armamenti e delle attività relative agli armamenti, sia le categorie, i materiali e gli equipaggiamenti oggetto dell'attività di scambio.

ARTICOLO 6

I costi della cooperazione saranno, ove possibile, basati sul principio della reciprocità.

La Parte ospite sosterrà le spese di viaggio, i costi relativi agli stipendi, all'assicurazione sanitaria e sugli infortuni e ad ogni altra indennità prevista dalle sue normative nazionali.

La Parte ospitante garantirà il trasporto locale, dal punto stabilito per l'ingresso nel suo territorio, il vitto e l'alloggio, se disponibile presso installazioni militari, e sosterrà le spese relative alle attività pianificate.

L'assistenza medica e le spese ad essa associate sono disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali delle Parti, ma in ogni caso:

- a) la Parte ospitante garantirà le cure mediche d'urgenza;
- b) la Parte ospite garantirà l'assistenza medica in caso di malattia o infortunio, oltre a coprire le spese per il rimpatrio del proprio personale infermo.

Tale principio generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi composti da più di 10 persone. Il finanziamento di tali gruppi sarà stabilito di volta in volta, di comune accordo tra le Parti.

Per quanto riguarda la frequenza di corsi da parte del personale militare, gli aspetti finanziari e sanitari, nonché le modalità esecutive di dettaglio per ogni specifica forma di cooperazione, saranno disciplinati da appositi Accordi stipulati tra le Parti in conformità delle rispettive legislazioni nazionali.

ARTICOLO 7

Il risarcimento di eventuali danni causati dal personale ospite durante la missione sarà di responsabilità della Parte d'origine.

Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture della Parte ospite, eventuali controversie tra le Parti ed il risarcimento dei danni saranno risolti di comune accordo.

ARTICOLO 8

Il personale della Parte ospitata è tenuto a rispettare la legislazione nazionale del Paese ospitante.

La Parte ospitante ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale ospite.

Ciononostante, le Autorità della Parte ospite hanno diritto di giurisdizione sul proprio personale nei seguenti casi:

- a) infrazioni che minaccino la sicurezza o i beni del Paese ospite;
- b) infrazioni risultanti da qualsiasi atto od omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.

Nell'ipotesi di cui al punto b), la Parte ospite può rinunciare al proprio diritto di giurisdizione, notificando tale intenzione alla Parte ospitante e purché quest'ultima acconsenta.

ARTICOLO 9

Informazioni, documenti e materiali oggetto di scambio nel quadro del presente Accordo saranno salvaguardati in conformità delle rispettive legislazioni nazionali delle Parti.

Nel trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali scambiati ai sensi di questo Accordo ciascuna Parte adotterà misure di sicurezza di livello non inferiore a quello assegnato dalla Parte originatrice e prenderà tutti i provvedimenti necessari affinché la classifica di segretezza assegnata sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice.

La corrispondenza delle classifiche di segretezza adottate dalle Parti è la seguente:

Italiano	Inglese	Serbo
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	DRZAVNATAJNA
SEGRETO	SECRET	STROGO POVERLJIVO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	POVERLJIVO
RISERVATO	RESTRICTED	INTERNO

Le Parti garantiranno che le informazioni, i documenti ed i materiali scambiati ai sensi del presente Accordo siano usati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati dalle Parti e nell'ambito delle finalità di questo Accordo, inoltre si impegnano a proteggere le informazioni classificate, ricevute dall'altra Parte, anche dopo la cessazione dell'Accordo stesso.

La cessione a terzi di informazioni, documenti, e materiali, siano essi classificati o non classificati, acquisiti nel quadro della cooperazione prevista da questo Accordo, è subordinata al consenso scritto preventivo del Governo che li ha resi disponibili, salvo accordi diversi tra le Parti.

Se nel quadro di questo Accordo, dovesse aver luogo uno scambio di informazioni, documenti e materiali classificati fra Industrie e/o Enti diversi dalle Parti, verranno stipulati accordi separati tra le autorità competenti delle Parti. Anche alle informazioni classificate scambiate durante le trattative contrattuali verranno applicate le misure di sicurezza riportate in questo Accordo.

Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 di questo articolo, si riferiscono altresì ai beni materiali e ai beni di proprietà intellettuale derivanti dall'applicazione dell'Articolo 3 del presente Accordo.

ARTICOLO 10

In caso di controversia circa l'interpretazione o l'applicazione di questo Accordo, le Parti risolveranno la questione mediante trattativa o consultazione bilaterale.

ARTICOLO 11

Questo Accordo entrerà in vigore alla ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti comunicano ufficialmente l'una all'altra di aver completato le rispettive procedure di interne.

Questo Accordo può essere emendato in qualsiasi momento con il reciproco consenso delle Parti. Le eventuali modifiche entreranno in vigore seguendo le stesse procedure stabilite per l'Accordo.

Il presente Accordo ha una durata di cinque anni e si intenderà automaticamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una qualunque delle Parti notifichi all'altra, per iscritto, la propria intenzione di denunciarlo; in tal caso, esso perderà la sua efficacia sei mesi dopo la ricezione di tale notifica.



In caso di denuncia, le Parti faranno tutto il possibile per portare a termine le attività rimaste incompiute ed avvieranno consultazioni volte a risolvere le questioni controverse.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ROMA il 19. 11. 2003 in 2 (due) originali, ciascuno nelle lingue italiana, serba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze circa l'interpretazione dell'accordo, farà fede la versione inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI
SERBIA E MONTENEGRO



**“AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF SERBIA AND MONTENEGRO
ON DEFENCE CO-OPERATION”**

The Government of the Italian Republic and the Council of Ministers of Serbia and Montenegro (hereinafter referred to as «the Parties»),

Acknowledging the repeated endeavour to support the Charter of the United Nations,

Wishing to increase the co-operation in the defence field between their Ministries of Defence,

Confident that bilateral co-operation will help their mutual understanding of the military issues and strengthen their defence capabilities;

Have agreed on the following:

ARTICLE 1

The Parties agree to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of defence, according to their national legislation and assumed international obligations, on the principle of reciprocity.

ARTICLE 2

Co-operation between the Parties will be carried out in compliance with international treaties on defence, security and arms control in the following fields:

1. security and defence policy;
2. defence industry and procurement policy;
3. exchange and transit of the military materials and equipment;
4. peace-keeping and humanitarian operations;
5. research and development of armaments and military equipment;
6. organisation of the Armed Forces, structure and equipment of military units and personnel management;
7. education/training;
8. military police;
9. environment protection and pollution caused by military activities;
10. military medicine;
11. military culture and history;
12. military sport.

The Parties can agree on another areas of co-operation if there is a mutual interest for that.

ARTICLE 3

Cooperation between the Parties will be realised in the following forms:

1. meetings between the Defence Ministers, Commanders in Chief, their deputies and other persons authorised by the Parties;
2. exchange of experience between experts of the Parties';
3. organisation and conduct of training and military exercises;
4. exchange of observers in military exercises;
5. discussions, consultations, meetings and participating at the symposiums, conferences, seminars and courses;
6. visits to military ships, aircraft and other units;
7. exchange of educational and culture information and publications;
8. exchange of sports activities;

ARTICLE 4

Authorities of the Parties for the co-operation in the defence field are the Ministry of Defence of Republic of Italy and the Ministry of Defence of Serbia and Montenegro.

Consultations among the representatives of the Parties, if there would be a need for that, for co-ordination of possible arrangements which will be added to this Agreement, as well as making plans of bilateral co-operation between authorities of the Parties, will alternatively be held in Serbia and Montenegro and in the Republic of Italy.

In the annual Plan of bilateral co-operation the activities, authorities for liaison, time and location will be determined.

The annual Plan of bilateral co-operation for each year will be signed by the 1st of December of the previous year.

ARTICLE 5

The Parties will directly agree about the co-operation in the field of armament control, as well as the category of the material and equipment which could be subject to exchange.

ARTICLE 6

The Parties will bear the costs incurred through the realisation of this Agreement on the principle of reciprocity.

The Guest Party will for its own personnel bear costs for travelling expenses, salaries, health and accident insurance and any other allowance in accordance with its national regulations.

The Host Party will provide local transportation from the established point of entry into its own territory, expenses for board and lodging, only if available in military facilities, as well as the expenses related to planned activities.

The right to medical care and assistance, including the related expenses, will be applied in accordance with the national legislation of the Parties, but in any case the procedure will be as follows:

- a. the Host Party will provide emergency medical care;
- b. the Guest Party will take care of the medical insurance in case of illness or accident, as well as for the expenses of return of its personnel to the native country.

Provisions of this Article will not apply to the groups consisting of more than ten persons. The funding of such groups will be decided on a case by case basis, by mutual consent between the Parties.

With regard to military personnel attending courses, for the purpose of settlement of the financial and medical aspects, as well as the detailed way of realisation of the special form of co-operation, the appropriate contracts will be made between the Parties, in accordance to their legislation.

ARTICLE 7

Compensation for any damage caused by guest personnel during their mission will be paid by the Guest Party.

If personnel, equipment and infrastructure from the Guest Party suffer damage or injury, disputes between The Parties and the compensation for damages will be settled by mutual agreement.

ARTICLE 8

Representatives of the Guest Party are obliged to respect national legislation of the Host Party

The Host Party is entitled to exercise its own jurisdiction on guest personnel.

Nevertheless, the Authorities of the Guest Party are entitled to exercise their own jurisdiction on their personnel in the following cases:

- a) violations that threaten the security or property of the Guest Country;
- b) violations resulting from acts or omissions, committed intentionally or out of negligence in the performance of and in connection with service.

In case of b) above, The Guest Party can waive its right to exercise jurisdiction by notifying such intention to the Host Party and provided that the latter agree.

ARTICLE 9

Information, documents and materials exchanged within the provision of this Agreement shall be safeguarded in accordance with the national laws.

Each Party shall afford all the information, documents and materials received under this Agreement, no lower degree of security protection than that assigned by the Originating Party and shall take all the necessary measures to keep them classified as long as requested by the Originating Party.

The corresponding degrees of security classification used by the Parties are:

Italian:	English:	Serbian:
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	DRZAVNA TAJNA
SEGRETO	the States Parties also	STROGO POVERLJIVO
RISERVATISSIMO	undertake to protect the	POVERLJIVO
RISERVATO	classification	INTERNO
	SECRET	
	CONFIDENTIAL	
	RESTRICTED	

The Parties shall ensure that the information, documents and materials exchanged under this Agreement are used only for the purposes specifically agreed by the Parties and within the scope of this Agreement, the Parties also undertake to protect the classified informations received by the other Party even in case this Agreement shall cease to be valid.

The transfer to third parties of information, documents and materials, whether classified or unclassified, acquired within the co-operation deriving from this Agreement, shall be subject to prior written approval by the Government which originated them, unless differently agreed by the Parties.

Should classified information, documents and materials be exchanged under this Agreement between Industries and/or Agencies other than the Parties, separate arrangements shall be developed by the responsible authorities of the Parties. The security measures mentioned in this Agreement shall also be applied to the classified information exchanged during negotiations for such arrangements.

The provisions at paragraphs 1 to 6 of this Article, relate also to the material products and intellectual property products which result from the application of Article 3 of this Agreement.

ARTICLE 10

Should any dispute arise in connection with the interpretation or application of this Agreement, it shall be settled by bilateral negotiation or consultation between the Parties.

ARTICLE 11

This Agreement shall enter into force upon receipt of the letter of the second of two notifications by which the Parties officially will inform each other about the completion of the respective appropriate internal procedures.

This Agreement may be amended or modified at any time by mutual consent of the Parties. Any modifications shall come into effect according to the same procedure as that of the Agreement.


This Agreement will be in force for five years and it will be automatically extended for five years, except in the case if one Party notifies the other one in writing of its intention to withdraw from the Agreement. In that case the Agreement will cease to be valid six months from the day when written notification of cancellation has been received by the other Party.

In case of cancellation of the Agreement, the Parties will make every possible effort to complete all the activities left uncompleted and they shall begin consultations in order to resolve contentious issues.

In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Authorities, have signed this Agreement.

Done at ROME on 19 NOV. 2003, in two originals, each in the Italian, Serbian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE COUNCIL
OF MINISTERS
OF SERBIA AND MONTENEGRO

